

Prot.n. 1878/23.10.2020

Da "servizio.urbanistica-ambiente@pec.comune.trento.it" <servizio.urbanistica-ambiente@pec.comune.trento.it>

A "confcommercio@pec.unione.tn.it" <confcommercio@pec.unione.tn.it>

Data venerdì 23 ottobre 2020 - 11:56

C_L378|0239350|23/10/2020 - Ordinanza del sindaco n. 1/2020/53 per: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2020-2021#134472878#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: C_L378

Numero di protocollo: 239350

Data protocollazione: 23/10/2020

Segnatura: C_L378|0239350|23/10/2020

Messaggio di posta certificata

Se avete ricevuto documenti firmati digitalmente con estensione .p7m e non riuscite a visualizzarne il contenuto utilizzate il link

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/verifica_firma_digitale/1095/verifica_firma_digitale/368220

Allegato(i)

Tabella emissioni inquinanti 2020.pdf (58 KB)

Atto.pdf (182 KB)

Tabella emissioni inquinanti 2020.pdf.p7m (61 KB)

Cartello 2020.pdf (68 KB)

Cartello 2020.pdf.p7m (71 KB)

Atto.pdf.p7m (170 KB)



COMUNE DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Ambiente

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO
tel 0461-884640 0461-884935 - fax 0461-884702 0461-884940
servizio.urbanistica-ambiente@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 8.00/12.00

Trento, 23.10.2020

Ordinanza del sindaco n. 1/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER IL SUPERAMENTO E/O IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2020-2021

IL SINDACO

premesso che con deliberazione n. 1387 di data 1 agosto 2018 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 9 e 13 del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

considerato che il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria rappresenta lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire la tutela della qualità dell'aria ambiente nel territorio provinciale e individua le misure da adottare nel breve e lungo periodo per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai principali settori di attività;

considerato che il nuovo Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria ha evidenziato come lo stato di qualità dell'aria su tutto il territorio provinciale sia sostanzialmente buono secondo gli standard europei e nazionali, con un trend di riduzione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti negli ultimi anni;

considerato che, permanendo ancora livelli superiori ai limiti di legge per l'inquinante biossido di azoto (NO₂), il nuovo Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria ha confermato la necessità di limitare il traffico, ed in modo particolare la circolazione dei veicoli diesel, in quanto principali responsabili dell'emissione degli ossidi di azoto;

considerato che tali limitazioni del traffico sono maggiormente necessarie e potenzialmente più efficaci se adottate nel periodo invernale, il più critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera;

considerato che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato la deliberazione n. 1676 di data 25 ottobre 2019 "Attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale";

dato atto che tale deliberazione approva, in attuazione del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, le "Direttive per l'adozione di provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale", quale allegato parte integrante del provvedimento, e dispone la revoca della precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 368 del 4 marzo 2011;

considerato che la citata deliberazione provinciale, disponendosi in armonia con il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, dà conferma alle misure già adottate negli anni scorsi e pertanto prevede l'obbligo di adottare provvedimenti di limitazione del traffico per il Comune di Trento, in quanto i dati del monitoraggio della rete di misura provinciale evidenziano concentrazioni



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



di biossido di azoto (NO₂) ancora superiori al limite nel solo territorio urbano del Comune di Trento, segnatamente per la centralina di monitoraggio di Via Bolzano;

stabilita pertanto la necessità di adottare, per la competenza comunale, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare già adottati nel corso del periodo invernale 2019/2020, e che consistono nel vietare la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1 e Euro 2 e i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo compreso tra il 01 novembre 2020 e il 31 marzo 2021;

dato atto altresì che sussiste il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui di potatura, etc.) come stabilito dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana;

dato atto che nell'ambito degli interventi da porre in essere per il contenimento dell'inquinamento dell'aria urbana si ritiene necessario annoverare anche il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica oltre che la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle temperature massime degli edifici privati e alla corretta gestione degli impianti di riscaldamento;

attesa inoltre la necessità di intervenire sugli autoveicoli che trasportano materiali polverosi, prescrivendone la copertura dei carichi con teli o in alternativa bagnando il materiale;

rilevato che la presente ordinanza rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 60, comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il D.Lgs. n. 155 di data 13 agosto 2010 recante "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1676 di data 25 ottobre 2019;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 1 agosto 2018;

visto il Regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e s.m.i.;

visti gli artt. 5, c. 3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

INVITA

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, nonché gli spostamenti in bicicletta ed a piedi; a mantenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli, a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione, in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, utilizzando solo le tipologie di combustibili previste dalla legge per una corretta combustione, e gestendo gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti, a gestire correttamente gli impianti a biomassa utilizzando legna secca e non trattata e mantenendo in efficienza gli impianti rivolgendosi a personale esperto per l'installazione e la pulizia del camino;

INVITA ALTRESI'

in caso di situazione di emergenza, a non utilizzare impianti a biomassa (legna) presso le abitazioni civili dotate anche di altri sistemi di riscaldamento funzionanti a gas o a gasolio;



ORDINA

su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Trento l'istituzione di divieto di transito dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo compreso fra il 01 novembre 2020 ed il 31 marzo 2021 ad:

1. ogni sorta di veicolo alimentato a benzina avente livelli di emissione classificati "EURO 0" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
2. ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
3. ogni sorta di veicolo alimentato a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 2" non dotato di dispositivo antiparticolato omologato - F.A.P. - (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
4. ogni sorta di motociclo e ciclomotore a 2 tempi avente livelli di emissione classificati "EURO 0" e "EURO 1" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);

ORDINA ALTRESI'

che il trasporto di carichi polverosi effettuato con qualsiasi veicolo, nell'ambito di tutto il territorio comunale, avvenga previa copertura con teli idonei o in alternativa previa bagnatura del carico;

RICORDA

che vige il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali in base a quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana;

Sono escluse dal divieto di transito le seguenti strade comunali:

- Via Alto Adige (è ammessa la circolazione sulla nuova rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle vie Carpenedi, Alto Adige, Palazzine, Crosare, Bolzano e Sant'Anna);
- le strade comprese nella zona industriale Spini di Gardolo - per consentire i collegamenti tra le aziende ivi insediate con Via Alto Adige, S.P. 235, lo svincolo autostradale Trento Nord, Via Innsbruck e Via S. Sebastian;
- Via San Rocco (da inizio centro abitato Trento posto sulla S.S. 349 a Via Galassa), Via Galassa (tratto compreso tra Via De Riccabona e Via San Rocco/Via Torricelle), Via De Riccabona, Via Conci, Via Menguzzato (tratto compreso tra Via Conci e via Mach), Via Mach, la rotatoria di Via di Madonna Bianca (Trento sud) e Via dei Marinai d'Italia, al solo scopo di consentire il collegamento tra la S.S. 349 della Val d'Assa e Pedemontana Costo (Fricca) e la tangenziale sud;
- Via Sanseverino (tratto compreso tra Via Monte Baldo e accesso a tangenziale ovest in prossimità dello svincolo di Ravina) per permettere l'utilizzo del Parcheggio Monte Baldo;
- Via Jedin nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso/recesso alla tangenziale e



COMUNE DI TRENTO

Via Sanseverino;

- Via Brescia (tratto compreso tra Strada della Gardesana per Trento e Via Dos Trento) e Via Dos Trento (tratto compreso tra Via Brescia e rotatoria Via Berlino) per consentire il collegamento tra la S.P. 85, la tangenziale ovest e l'Autostrada A 22;
- Via Castel di Gardolo
- Via Carpenedi;
- Via Fersina, tra l'intersezione con la tangenziale sud e la rotatoria posta nei pressi di Dolomiti Energia s.p.a.;
- Via di Costa S. Nicolò fino a Via del Ponte, nei pressi del ponte di Ravina, allo scopo di consentire il collegamento tra l'abitato e le linee del trasporto pubblico;
- Strada di Camponzin;
- Via Galassa, nel tratto compreso fra la rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione formata dalle Vie Asiago e Tambosi e Via De Riccabona, allo scopo di permettere l'accesso/recesso dall'area di parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Villazzano;
- Via Caduti di Sardagna;
- Via Alto Sasso, lato sud, sulla parte destinata a parcheggio compresa tra Via Ludovico de Balzani e Via della Toresela;

Sono nel contempo estese le limitazioni ai seguenti tratti di strade di competenza provinciale all'interno del territorio comunale:

- S.P. 204 Povo-Villazzano-SS 47 (ovvero Via Tambosi, Via Valnigra, Via Castel di Pietrapiana, Via Dallafior, Via Mesiano, Strada della Valsugana);
- S.P. 131 2° tronco Maso Bolleri-Montevaccino (strada di collegamento tra Martignano e Montevaccino).

Sono esclusi dal divieto di transito i seguenti veicoli:

- ambulanze e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio;
- veicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
- veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- veicoli utilizzati per la distribuzione della posta;
- veicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;



- veicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- veicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili;
- autovetture con targa straniera condotte da persone residenti all'estero;
- veicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- veicoli con alimentazione elettrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina GPL) o ibridi regolarmente omologati;
- mezzi agricoli e macchine operatrici limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- veicoli di lavoratori dipendenti in servizio presso Enti pubblici o Aziende private il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico urbano, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- autovetture con almeno tre persone a bordo sempre presenti durante la marcia (*car pooling*);
- veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- veicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- motoveicoli e ciclomotori alimentati a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 2" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La Polizia Locale è autorizzata a concedere deroghe alla presente ordinanza, purché siano correlate ad interessi pubblici rilevanti, ovvero a comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 bis del vigente Codice della Strada.

La violazione dell'obbligo di copertura o di bagnatura del carico per i veicoli che trasportano materiali polverosi è punita con la sanzione amministrativa da euro 89,00 ad euro 534,00 ai sensi del Regolamento Comunale per le Sanzioni Amministrative Pecuniarie approvato con delibera 15 gennaio 2002, n. 3 e ss.mm.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica



stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Gestione Strade e Parchi di quest'Amministrazione, dandone avviso contemporaneamente al Comando di Polizia Locale (tel. 0461 – 889111).

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

dispone che

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione, al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

avvisa che

contro gli inadempienti si procederà a norma di legge.

ricorda che

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

che avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010, n 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o in alternativa potrà ricorrere entro 120 giorni dall'avvenuta notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Allegati: Allegato 1): Cartello 2020
Allegato 2): Tabella emissioni inquinanti 2020

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

PS/Im



Destinatari:

- Comando Provinciale Carabinieri di Trento (autorizzazioni)
- Servizio Polizia Locale
- Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Trento
- MINISTERO DEGLI INTERNI
- Trentino Mobilità Spa
- Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento
- Unifarm Spa
- Confesercenti del Trentino
- Confindustria - Associazione industriali della Provincia di Trento
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- PAT - Servizio Gestione Strade
- Automobile club d'Italia - ACI - Sede di Trento
- CONFCOMMERCIO TRENTO
- ANMIL TRENTO
- APPA PAT
- Consorzio dei comuni trentini
- UFFICIO STAMPA COMUNE
- Ufficio Reti Tecnologiche
- POLI FERNANDO
- Segreteria Servizio urbanistica e ambiente
- Segreteria Servizio Gestione Strade e Parchi
- Set Distribuzione Spa
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- PAT - Ufficio di Gabinetto del Presidente
- Ufficio Mobilità
- Degasperi Camillo Comune
- AGOSTINI AUGUSTO
- NARDELLI MATTEO
- TURRINA ELIANA
- Circoscrizione Gardolo
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione Meano
- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Sardagna
- Circoscrizione Ravina Romagnano
- Circoscrizione Argentario
- Circoscrizione Mattarello
- Circoscrizione Villazzano
- Circoscrizione Povo
- Segreteria Servizio Servizi Demografici e Decentramento
- Confartigianato - Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento
- SALTORI ANDREA TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO
- TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO VIABILITA'
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- CTA - Consorzio Trentino Autonoleggiatori
- Cooperativa Servizio Taxi Trento Scarl
- BENESPERI CLAUDIA
- URP
- PAT - Servizio Prevenzione Rischi
- Ufficio Protocollo e Spedizione
- Dolomiti Energia - INFO



COMUNE DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Ambiente

AUTOVEICOLI PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI per i veicoli delle categorie internazionali M1-M2-M3-N1-N2-N3	
DIZIONE	N. DI RIFERIMENTO NORMATIVA
EURO 1	91/441 CEE
	91/542 CEE punto 6.2.1.A
	93/59 CEE
EURO 2	91/542 CEE punto 6.2.1.B
	94/12 CEE
	96/1 CEE
	96/44 CEE
	96/69 CE
	98/77 CE
EURO 3	98/69 CE
	98/77 CE rif. 98/69 CE
	1999/96 CE
	1999/102 CE rif. 98/69 CE
	2001/1 CE rif. 98/69 CE
	2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
	2001/100 CE A
	2002/80 CE A
	2003/76 CE A
	2006/96 CE A
EURO 4	98/69 CE B
	98/77 CE rif. 98/69 CE B
	1999/96 CE B1
	1999/102 CE rif. 98/69 CE B
	2001/1 CE rif. 98/69 CE B
	2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
	2001/100 CE B
	2002/80 CE B
	2003/76 CE B
	2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga B1
	2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga B1
	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B1
	2006/96 CE B
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B1
2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B1 (con disp. anti-part)	

EURO 5	1999/96 CE riga B2
	2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B2
	2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga B2
	2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga B2
	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
	1999/96 CE riga C (ecol. migliorato)
	2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga C (ecol. migliorato)
	2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
	2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
	2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
	715/2007*692/2008 (Euro 5 A)
	715/2007*692/2008 (Euro 5 B)
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)
	2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
EURO 6 ¹	715/2007*692/2008 (Euro 6 A)
	715/2007*692/2008 (Euro 6 B)
<p>M1 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente</p> <p>M2 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t</p> <p>M3 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t</p> <p>N1 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t</p> <p>N2 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t</p> <p>N3 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t</p> <p>Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2.</p> <p>Su quella di nuovo tipo (formato A4) l'indicazione è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.</p>	

¹ Dal 2011 sono entrati nei listini di vendita i primi veicoli Euro 6. Negli ultimi anni sono state emanate ulteriori direttive comunitarie che hanno cambiato gli standard per la rilevazione delle misure dei vari parametri di inquinamento. Sulle carte di circolazione più recenti oltre alla direttiva comunitaria viene indicata la norma Euro di riferimento.

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI per i veicoli delle categorie internazionali L1e-L2e-L3e-L4e-L5e -L6e -L7e

DIZIONE	N. DI RIFERIMENTO NORMATIVA
EURO 1	97/24 CE cap. 5
EURO 2	97/24 CE cap. 5 fase II
	2002/51/CE fase A
	97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A
	2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A
	2006/120/CE fase A
	2006/72/CE fase A
	2009/108/CE fase A
EURO 3	97/24 CE cap. 5 fase III
	2002/51/CE fase B
	97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B
	2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B
	2006/120/CE fase B
	2006/72/CE fase B
	2006/72/CE fase C
	2009/108/CE fase B

L1e veicoli a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. di cilindrata la cui velocità non supera i 45 Km/h
L2e veicoli a tre ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. di cilindrata la cui velocità non supera i 45 Km/h
L3e veicoli a due ruote, senza carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 45 km/h
L4e veicoli a due ruote, con carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 45 km/h
L5e veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 45 km/h
L6e quadricicli leggeri, massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, di cilindrata inferiore a 50 c.c. la cui velocità non supera i 45 km/h
L7e quadricicli diversi da quelli di cui alla cat. L6e, con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), di potenza massima inferiore o uguale a 15 kW.

Per i veicoli di categoria **L3e, L4e, L5e, L7e** le normative sono riportate sulla carta di circolazione nel modo seguente:

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.

Su quella nuova (in formato A4) l'indicazione è riportata alla lettera **V.9 (riquadro 2)**, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive (**riquadro 3**).

COMUNE DI TRENTO



Lunedì - Venerdì

7.00-10.00 e 16.00-19.00

- veicoli "Euro 0"
 - veicoli diesel "Euro 1"
 - veicoli diesel "Euro 2" non dotati di F.A.P. omologato
 - motocicli e ciclomotori a 2 tempi "Euro 1"
- ECCEPTEO veicoli derogati ed autorizzati